



REGIONE TOSCANA

**PIANO DI AZIONE PER L'ERADICAZIONE DEL FOCOLAIO DI *AROMIA BUNGII*
(FALDERMANN) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(LI)**

ANNO 2023

Indice generale

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2. INTRODUZIONE.....	3
3. DELIMITAZIONI.....	5
4. MISURE DI ERADICAZIONE NEL FOCOLAIO.....	6
5. INDAGINI ANNUALI NELLA ZONA DELIMITATA.....	7
6. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO.....	8
7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	8
8. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI.....	9
9. SANZIONI.....	9

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante , che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1702 DELLA COMMISSIONE del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19 relativo a "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'insetto *Aromia bungii* (Faldermann);

Decreto dirigenziale 17645 del 14 Agosto 2023. Istituzione zona delimitata e adozione misure di eradicazione per focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI);

2. INTRODUZIONE

Il presente Piano di azione viene redatto ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE n. 2016/2031 ed in conformità a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018.

Il Piano contiene le misure di eradicazione del focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) rinvenuto nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) e notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Euro-phyt-outbreak' in data 5/7/2023 (No. 2217).

Esso comprende inoltre la definizione delle aree delimitate e la programmazione e la descrizione delle indagini da svolgere in tali aree, così come previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del sopracitato Regolamento UE.

Il focolaio è stato rinvenuto nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo a seguito di una segnalazione pervenuta al Servizio fitosanitario regionale (SFR) da un privato cittadino, che ha portato all'individuazione in località Rosignano Solvay di 5 piante di albicocco sintomatiche, ubicate in giardini privati.

Durante il sopralluogo di verifica sono stati catturati tre insetti adulti, prelevate alcune larve e raccolta della rosura rinvenuta all'altezza del colletto delle piante sintomatiche.

Tutti i campioni sono stati inviati al Laboratorio di Analisi Fitopatologiche del SFR che, con il Rapporto di Prova n. RDP/2023/0819 del 30\6\2023, ha ufficialmente confermato il ritrovamento di questo pericoloso insetto nocivo.

Aromia bungii (Faldermann), nome comune "Cerambicide dal collo rosso", è un insetto che per la sua dannosità è incluso dal Reg. UE 2019/1702 tra gli organismi nocivi da quarantena prioritari ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE n. 2016/2031.

Nel suo areale di origine (Cina, Corea, Vietnam), ma anche nei focolai individuati in Europa (Germania, Italia: Campania e Lombardia), questa specie si è dimostrata particolarmente dannosa soprattutto per i frutteti di albicocco e pesco ed ha creato considerevoli danni anche su susino e ciliegio.

In Cina molti autori hanno descritto che *A. bungii* attacca principalmente piante vecchie, stressate o deperienti, ma le recenti osservazioni effettuate su piante infestate nel focolaio della Campania hanno dimostrato che possono essere attaccate anche piante giovani e vigorose, di età comunque superiore ai 3 anni.

Aromia bungii (Faldermann) è una specie oligofaga, si nutre su poche specie tutte appartenenti allo stesso genere. In Europa l'insetto è stato segnalato su *P. domestica* (susino), *P. cerasifera* (amolo), *P. armeniaca* (albicocco), *P. avium* (ciliegio), *P. persica* (pesco) e su *P. dulcis* (mandorlo).

Secondo il "Pest Risk Analysis per *Aromia bungii*" redatto da EPPO nel 2014, l'insieme delle piante ospiti può essere limitato ai vegetali appartenenti al genere *Prunus* L., in quanto piante afferenti ad altre specie quali *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Castanea mollissima*, *Diospyros kaki*, *Diospyros lotus*, *Diospyros virginiana*, *Juglans regia*, *Olea europaea*, *Punica granatum*, *Populus alba*, *Populus tomentosa*, *Pterocarya stenoptera*, *Pyrus bretschneideri*, *Quercus spp*, *Salix spp*, *Schima superba*, *Zanthoxylum bungeanum*, sono riportate in letteratura scientifica come possibili ospiti minori, ma per lo più senza alcuna evidenza adeguatamente documentata a supporto .

La Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'insetto *Aromia bungii* (Faldermann), rifacendosi all'analisi di rischio fitosanitario sopracitata, considera come "vegetali specificati", ovvero come

probabili ospiti e possibili vettori di introduzione e di diffusione di *A. bungii*, i vegetali di *Prunus* spp., escluso il *Prunus laurocerasus* L., con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm.

Nel presente Piano d'azione, pertanto, le attività di indagine e di eradicazione riguarderanno i "vegetali specificati", così come definiti all'art.1 della sopracitata Decisione, fatto salvo nuovi ritrovamenti di *A. bungii* su specie fino a questo momento non segnalate.

3. DELIMITAZIONI

In base alle prime indagini, effettuate a seguito della conferma della presenza di *Aromia bungii*, è risultato che l'infestazione risulta confinata ad una zona circoscritta in Loc. Rosignano Solvay (LI), in un ambito urbano fortemente antropizzato.

Durante tali verifiche è emerso inoltre che i "vegetali specificati" infestati sono ubicati all'interno di giardini privati, confinanti tra loro e con diffusa presenza di drupacee.

Al momento non sono state rilevate piante colpite nelle alberature pubbliche, nelle aree coltivate circostanti o negli incolti.

In data 14 agosto 2023 è stato pertanto emanato il Decreto dirigenziale n. 17645 con il quale, ai sensi della normativa vigente, il Servizio fitosanitario regionale ha istituito la "zona delimitata" ed indicato le "misure di eradicazione" per il focolaio di *Aromia bungii* nel territorio di Rosignano Marittimo (LI).

La zona delimitata è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto.

La zona infestata è l'area in cui la presenza di *A. bungii* è stata confermata e ha un raggio di 100 metri intorno alle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo.

Considerata la natura e la biologia dell'organismo nocivo, la tipologia delle piante ospiti ed il luogo in cui è stato rilevato, ai sensi dell'art 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503, è stato ritenuto di limitare la zona cuscinetto ad una fascia di 1 km oltre i confini della zona infestata.

Allo stato attuale all'interno delle aree delimitate non sono presenti aziende vivaistiche né frutteti.

Se nella zona cuscinetto o nelle aree esterne ad essa, dovesse essere rilevata la presenza di *Aromia bungii*, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto verrà immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

La delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto sono consultabili anche sul portale cartografico del Servizio fitosanitario della Regione Toscana al seguente indirizzo https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new#on_presenti.

4. MISURE DI ERADICAZIONE NEL FOCOLAIO

Con la pubblicazione del Decreto dirigenziale n. 17645 del 14 agosto 2023 sono state elencate da parte del Servizio fitosanitario regionale tutte le misure da attuare per l'eradicazione del focolaio di Rosignano Solvay.

In particolare si dispone:

- la rimozione e distruzione immediata dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati da *Aromia bungii* (Faldermann), con rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;
- la rimozione e distruzione immediata di tutte le piante appartenenti al genere *Prunus* L., escluso il *Prunus laurocerasus* L., con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm, nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati. Tutte le piante abbattute saranno ispezionate per verificare se presentano segni di infestazione;
- il divieto di spostamento al di fuori della zona delimitata di piante appartenenti al genere *Prunus* L. o di qualsiasi materiale vegetale di dimensioni superiori a 1 cm, ottenuto da piante appartenenti al suddetto genere, quali residui di potature, parti di tronco, ramaglie e apparati radicali;
- l'obbligo di cippatura o triturazione dei residui vegetali provenienti dagli interventi di rimozione all'interno della zona infestata in modo tale da essere trasformati in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm; il materiale risultante da tali lavorazioni deve essere smaltito secondo la normativa vigente, anche al di fuori dell'area delimitata.
- Il divieto di rimuovere o alterare i contrassegni apposti dal SFR sulle piante ispezionate.

In caso di nuovi ritrovamenti verranno applicate le stesse misure di rimozione previste per la zona infestata, ovvero distruzione delle piante infestate e di tutte le piante specificate ricadenti nei 100 metri di distanza dalle prime.

Tutti gli interventi di rimozione e distruzione del materiale vegetale specificato vengono svolti in presenza e sotto la supervisione di personale del SFR.

Fino alla eradicazione del focolaio è inoltre vietata la piantagione all'aperto di nuovi vegetali appartenenti al genere *Prunus* L. nella zona delimitata.

In considerazione della complessità e della frammentazione delle proprietà che ricadono all'interno della zona infestata, si prevede che i lavori di rimozione e distruzione delle piante possano partire nel mese di novembre 2023 con la previsione di concludere le suddette operazioni entro il 30 aprile 2024, ovvero prima dell'eventuale sfarfallamento degli adulti di *Aromia bungii* dalle piante ospiti.

5. INDAGINI ANNUALI NELLA ZONA DELIMITATA

Nella zona infestata e nella zona cuscinetto deve essere svolta annualmente un'attività di indagine per identificare eventuali nuove infestazioni di *Aromia bungii*.

Tale attività sarà protratta per almeno quattro anni successivi all'ultimo ritrovamento.

Nella zona infestata dove sono state rimosse tutte le piante specificate ai sensi del Decreto dirigenziale 17645 del 14 Agosto 2023, deve essere verificato annualmente che non vi siano nuovi sfarfallamenti di adulti di *Aromia bungii* da materiale vegetale specificato, involontariamente rilasciato. Devono essere fatti anche controlli a campione su altre specie fino a questo momento non segnalate come piante ospiti.

Questa attività viene svolta da personale del Servizio fitosanitario regionale.

Nella zona cuscinetto sono individuati più settori classificati in base alla distanza dalla zona infestata con un grado di rischio decrescente (massimo intorno al focolaio e progressivamente minore allontanandosi verso l'esterno).

Gli ispettori/agenti fitosanitari, o altro personale incaricato dal Servizio fitosanitario regionale, devono verificare la presenza di vegetali specificati sia in area pubblica, sia nei giardini privati.

Queste piante devono essere sottoposte ad accurate ispezioni visive. In caso di sospetta presenza o di possibili sintomi devono essere prelevati campioni vegetali quali rosura o porzioni di legno che potrebbero essere venute a contatto con *A. bungii* (sospette gallerie, fori di sfarfallamento).

I campioni sono tempestivamente inviati ed analizzati presso il Laboratorio di Analisi Fitopatologiche del SFR.

Se in base alle indagini annuali non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di quattro anni consecutivi, l'istituzione della zona delimitata verrà revocata.

6. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO

Nelle settimane successive al ritrovamento di *Aromia bungii* (Faldermann), è stato contattato il CREA – Centro di ricerca Difesa e Certificazione per cercare di stabilire l'origine del nuovo focolaio a Rosignano Solvay.

In particolare è stata richiesta un'indagine filogeografica su aplotipi di alcune larve dell'organismo nocivo rinvenute in due piante di albicocco sintomatiche ubicate nella zona infestata.

Tali indagini sono tuttora in corso e serviranno a stabilire se vi sono connessioni con gli altri focolai in essere in Germania e in Italia, per orientare le successive attività di approfondimento.

7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Servizio fitosanitario regionale si è subito attivato per informare e rendere di dominio pubblico il ritrovamento di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo.

Sono state pubblicate news sul sito web del SFR, riprese anche dagli organi di stampa, in cui sono state spiegate brevemente le caratteristiche di questo pericolo organismo nocivo e date precise indicazioni su come comportarsi e come effettuare le segnalazioni in caso di presenza sospetta.

Sul sito web del Servizio fitosanitario regionale sono state rese disponibili tutte le informazioni riguardo le piante ospiti, i sintomi ed il ciclo biologico dell'organismo specificato.

E' stato attivato un indirizzo mail dedicato (aromia.bungii@regione.toscana.it) e data la possibilità di effettuare segnalazioni telefoniche e mediante applicazione di messaggistica istantanea.

Fin dall'inizio è stata coinvolta anche L'Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo che si è adoperata di concerto con il Servizio fitosanitario regionale per informare e sensibilizzare la popolazione su questa problematica, anche attraverso news sul proprio portale web.

Sono stati inoltre distribuiti alla popolazione interessata materiali informativi appositamente preparati, inizialmente nella zona infestata ed a seguire nella zona cuscinetto.

Questa attività di sensibilizzazione proseguirà con le attività di monitoraggio e verrà mantenuta anche nei prossimi anni.

8. SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI

E' fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza della presenza effettiva o sospetta di *Aromia bungii*, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, anche con modalità di tipo telematico all'indirizzo mail aromia.-bungii@regione.toscana.it, ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia Locale, come previsto dall'art. 3 par. 1 della Decisione di esecuzione UE 2018/1503.

9. SANZIONI

Il mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano di azione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative così come disposto dall'articolo 55 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione colposa della infezione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.

Per quanto non disposto dal presente Piano di Azione, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 ed al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.